

**DETERMINA N° 345 DEL 22/04/2015**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE  
ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2015/2016: DETERMINAZIONE DI  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---====0000000====---

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 23/04/2015  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Lì 23/04/2015**

**Ufficio proponente: SEGRETERIA**

PropONENTE: SEGRETERIA  
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE  
ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2015/2016: DETERMINAZIONE DI  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

## IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 20/02/2014, esecutiva, che approva il Bilancio di previsione 2014, il Bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015;

Richiamato il terzo comma dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante l'esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Vista la propria determinazione n. 222 del 16/03/2015 con la quale è stata indetta una procedura di affidamento diretto, mediante acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 al fine di attivare una proposta di comunicazione promozionale consistente in:

n. 3 speciali della durata di circa 10 minuti per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici e per la promozione dei servizi dell'Amministrazione (ogni speciale avrà una prima emissione e n. 4 repliche);

n. 100 spot da 30 secondi per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici.

Vista l'offerta presente sulla piattaforma START predisposta dalla Regione Toscana proposta dell'emittente televisiva "T.V.9 TELEMAREMMA srl" in cui specifica il suo impegno a trasmettere nell'arco di un anno dalla data di stipula della convenzione, per un corrispettivo totale pari a p. 2.650,00, escluso IVA, i seguenti servizi:

n. 3 speciali della durata di circa 10 minuti per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici e per la promozione dei servizi dell'Amministrazione (ogni speciale avrà una prima emissione e n. 4 repliche);

n. 100 spot da 30 secondi per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici.

Constatato che il prezzo e la proposta del servizio offerto dalla ditta TV9 TELEMAREMMA s.r.l., con sede in Grosseto (GR), v.le Monte Rosa, 24 (P. IVA: 00117100537) si confà alle esigenze richieste ed ai costi individuati dall'Ente;

autocertificazione attestante la regolarità contributiva  
r.l., con sede in Grosseto (GR), v.le Monte Rosa, 24  
piattaforma di e-procurement S.T.A.R.T. (Sistema  
Telematico Acquisti Regione Toscana) dal rappresentante legale della società avvalendosi della  
facoltà prevista dall'art.4 comma 14-bis del D.L. 70/2011;

Considerato che da alcuni anni l'emittente televisiva T.V.9 TELEMAREMMA srl effettua, in  
perfetta sintonia con l'Amministrazione Comunale e per conto della stessa, un importante servizio  
di comunicazione promozionale del territorio legato ad eventi tradizionali e specifici in un'ottica di  
implementazione della visibilità del Comune di Castiglione della Pescaia e della sua conseguente  
valorizzazione;

Costatato che l'emittente televisiva T.V.9 TELEMAREMMA srl è l'unica televisione con  
specificità e forte connotazione locale presente sul mercato Maremmano in grado di dare ampio  
risalto con telegiornali, servizi e pubblicità alle notizie ed agli avvenimenti della Provincia di  
Grosseto;

ATTESO che la prestazione in oggetto in quanto prestazione di servizi è riconducibile per natura a  
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Spese in Economia per Forniture e  
Servizi, approvato delibera n° 13 del 28/02/2013 il quale abroga il precedente Regolamento  
Comunale approvato con atto del commissario straordinario n. 41 del 3.10.1996, come in ultimo  
modificato dalla deliberazione consiliare 30.6.2006, n. 48;

VISTO il D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 ó Spending Review 2  
con la quale è stato potenziato il ruolo di committenza nazionale e tutte le amministrazioni statali  
centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario,  
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.;

DATO ATTO che essendo il valore del servizio inferiore a p 40.000,00 (euro quaratamila/00) iva  
esclusa, si è proceduto all'individuazione dell'affidatario mediante affidamento diretto ai sensi  
dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che il valore del corrispettivo della suddetta prestazione rimane nei valori per i  
quali il Regolamento citato consente l'espletamento dell'affidamento diretto (art. 4 comma 3);

CONSIDERATO che per la natura della prestazione si può prescindere dall'acquisizione di una  
pluralità di preventivi;

PRESO ATTO della necessità di ricorrere alla piattaforma di e-procurement S.T.A.R.T. (Sistema  
Telematico Acquisti Regione Toscana) che consente di svolgere gare aperte, ristrette e negoziate  
per l'affidamento di forniture, servizi, lavori pubblici e progettazione con modalità interamente  
telematica;

VISTA la necessità di conformarsi a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 in materia di  
tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che il D.L. 66/2014 ha modificato l'articolo 33, comma 3-bis del D.Lgs.  
163/2006 óCodice dei contratti pubbliciö stabilendo che: *óI Comuni non capoluogo di provincia  
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni i di cui  
all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero*

DATO ATTO che, ai sensi della Legge di cui sopra, il CIG risulta essere il seguente:  
**Z841357C0A;**

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere all'aggiudicazione in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.lgs 163/06, di un soggetto idoneo ad offrire un servizio che consiste nel trasmettere nell'arco di un anno dalla data di stipula della convenzione, per un corrispettivo totale pari a € 2.650,00, escluso IVA, i seguenti servizi:

n. 3 speciali della durata di circa 10 minuti per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici e per la promozione dei servizi dell'Amministrazione (ogni speciale avrà una prima emissione e n. 4 repliche);

n. 100 spot da 30 secondi per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici.

## DETERMINA

1) di aggiudicare, la fornitura del servizio di comunicazione promozionale televisivo consistente in:

n. 3 speciali della durata di circa 10 minuti per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici e per la promozione dei servizi dell'Amministrazione (ogni speciale avrà una prima emissione e n. 4 repliche);

n. 100 spot da 30 secondi per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici, come elencato nel capitolato d'appalto presente nella piattaforma S.T.A.R.T. predisposta dalla Regione Toscana, per un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione in favore della ditta TV9 TELEMAREMMA s.r.l., con sede in Grosseto (GR), v.le Monte Rosa, 24 (P. IVA: 00214780538) al prezzo di € 3.233,00 IVA inclusa, da imputarsi all'intervento 1.01.01.03 (cap. 70.08) del bilancio 2015 "Spese per l'informazione pubblica";

2) Di approvare lo schema di convenzione, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto, per la collaborazione con l'emittente televisiva "TV9 ó TELEMAREMMA srl" specificando il suo impegno a trasmettere nell'arco di un anno dalla data di stipula della convenzione:

n. 3 speciali della durata di circa 10 minuti per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici e per la promozione dei servizi dell'Amministrazione (ogni speciale avrà una prima emissione e n. 4 repliche);

n. 100 spot da 30 secondi per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici;

3) Di dare atto dell'impegno n. 412 del 16.03.2015 imputato all'intervento 01.01.03 (cap. 70.08) "Spese per l'informazione pubblica", sul bil. 2015 in corso di formazione corrispondente ad € 3.233,00 IVA inclusa, da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura.

4) Di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010;

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Giorgia Giannini

## **DAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE**

### **TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E L'EMITTENTE TELEVISIVA TV9 TELEMAREMMA S.R.L.**

L'anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Castiglione della Pescaia, presso la Casa Comunale sita in Strada Provinciale del Padule

#### **TRA**

La dott.ssa **GIORGIA GIANNINI**, nato/a a Orbetello (GR) il 11/04/1973 e domiciliato, al riguardo, presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma quale Responsabile del Servizio interessato, in qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione della Pescaia (da ora in poi denominato Ente) c.f. 00117100537

#### **E**

il sig. **Stefano DeErrico** nato a Piombino (LI) il 12.01.1969, residente a Grosseto, via Senese, 208/a legale rappresentante di **TV9 TELEMAREMMA s.r.l.**, con sede in Grosseto (GR), v.le Monte Rosa, 24 (P.I. : 00214780538);

### ***PREMESSO***

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12.03.2015, è stato disposto l'affidamento del servizio per la comunicazione promozionale con l'emittente televisiva **TV9 TELEMAREMMA srl.**, per la durata di un anno dalla stipula del contratto, nell'ottica di implementare la visibilità e la valorizzazione del territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, avente ad oggetto la trasmissione di:

- n. 3 speciali della durata di circa 10 minuti per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici e per la promozione dei servizi dell'Amministrazione (ogni speciale avrà una prima emissione e n. 4 repliche);

- n. 100 spot da 30 secondi per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici;

- Vista la determinazione n. 222 del 16.03.2015 con la quale, tra l'altro, si avvia la procedura per l'affidamento diretto, del servizio di comunicazione promozionale consistente in:

- n. 3 speciali della durata di circa 10 minuti per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici e per la promozione dei servizi dell'Amministrazione (ogni speciale avrà una prima emissione e n. 4 repliche);

zione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi

- si stabilisce che il servizio sarà affidato in forma diretta, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, interamente gestito telematicamente sulla piattaforma e-procurement S.T.A.R.T., messa a disposizione dalla Regione Toscana,
- si da atto che il valore del servizio corrisponde presuntivamente ad € 2.650,00 (escluso I.V.A.) da imputarsi all'art. 1.01.01.03 (cap. 70.08) "Spese per l'informazione pubblica", sul bil. 2015 in corso di formazione;
- si procede all'assunzione della prenotazione di impegno spesa per € 3.233,00 IVA inclusa, da imputarsi all'intervento 1.01.01.03 (cap. 70.08) del bilancio 2015 in corso di formazione;

- Vista la determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si aggiudicava in via definitiva il suddetto servizio l'emittente televisiva TV9 TELEMAREMMA srl, per la durata di un anno dalla sottoscrizione del presente contratto;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

## ***SI CONVIENE***

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di riprese, interviste televisive e informazioni per la trasmissione di:

n. 3 speciali della durata di circa 10 minuti per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici e per la promozione dei servizi dell'Amministrazione (ogni speciale avrà una prima emissione e n. 4 repliche);

n. 100 spot da 30 secondi per la promozione del territorio e delle azioni comunali legata ad eventi tradizionali e specifici;

### **ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

La Ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio descritto all'art. 1 del presente contratto secondo rapportandosi con l'addetto stampa del Comune di Castiglione della Pescaia per quanto attiene i contenuti dei servizi di cui all'art. 1.

### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata di 1 (uno) anno dalla sottoscrizione dello stesso. Qualora, per motivate cause impreviste ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo di raccomandata AR o PEC almeno due mesi prima della data di cessazione del rapporto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a sua piena discrezione, di rinnovare il contratto prima della scadenza e con apposito provvedimento.

### **ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune si obbliga a mettere a disposizione dell'affidatario, attraverso il proprio ufficio stampa, ogni informazione utile alla buona riuscita del servizio



## **OGGETTO AFFIDATARIO**

Il soggetto affidatario si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti in materia per tutta la durata dell'affidamento.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese necessarie alla realizzazione dei suddetti prodotti televisivi.

Il soggetto affidatario dovrà inoltre farsi carico di richiedere qualsiasi atto autorizzativo, permesso, nulla osta, ecc. che si dovesse rendere necessario per la corretta esecuzione del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi tipo di responsabilità che dovesse scaturire a causa del mancato assolvimento a tali obblighi.

L'effettuazione delle attività sopra descritte si intende comprensiva di ogni servizio e/o fornitura accessoria antecedenti o susseguenti e necessari per la completa realizzazione del prodotto/servizio finito.

Tutto quanto non espressamente previsto ma riconducibile alla corretta gestione della fornitura, al fine della sua completa realizzazione, è da intendersi parte integrante di quanto sopra esposto.

La ditta affidataria organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e organizzazione tecnica.

Sono a carico dell'affidatario gli oneri conseguenti alla stipula del contratto che avverrà in forma di digitale.

## **ART. 6 - AMMONTARE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il valore complessivo del presente contratto è di € 3.233,00 compresa I.V.A.

La ditta affidataria del servizio emetterà fattura o altro documento fiscalmente valido intestato a "Comune di Castiglione della Pescaia ó Settore G.E.F.ö Le fatture emesse saranno liquidate previa verifica della regolarità dello svolgimento del servizio. Alla fattura dovrà essere allegata una relazione sullo svolgimento del servizio svolto.

## **ART. 7 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL COMUNE**

L'aggiudicatario assume la responsabilità nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Comune manlevato da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## **ART. 8 ó PENALITÀ**

In caso di inadempimento di uno o più degli obblighi di cui al presente contratto, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera compresa tra € 50,00 e € 200,00 in relazione all'entità dell'inadempimento. La sanzione sarà applicata, previa contestazione alla ditta affidataria dell'inadempienza o abuso rilevato.

L'Amministrazione, a seguito dell'applicazione di n. 3 penali nel corso della durata del contratto potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni.

## **ART. 9 ó CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, del contratto. La violazione del divieto è causa di risoluzione contrattuale. La Ditta affidataria risponde pienamente per danni a persone e

ento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente  
endenti, tenendo indenne il Comune da qualsivoglia

## **ART. 10 ó CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico dell'affidatario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività e del ramo di attività del dell'affidatario;
- c) inosservanza in tema di cessione del contratto e subappalto;
- d) inosservanza delle norme di legge e regolamentari, incluse quelle di cui al presente atto, concernenti il rapporto di lavoro col personale dipendente o i soci lavoratori e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di categoria;
- e) interruzione immotivata del servizio;
- f) gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- g) gravi violazioni di obblighi contrattuali;
- h) gravi difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto indicato in fase di offerta;
- i) reiterate violazioni e/ o inosservanze delle norme del presente contratto.

Le ipotesi sopra indicate saranno ritenute violazioni essenziali degli oneri di cui al presente contratto e determineranno l'impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il presente contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione della volontà di utilizzo della clausola risolutiva da parte del Comune in forma di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata..

In caso di fallimento dell'Affidatario il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno antecedente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni del Comune relative al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione.

Sarà inoltre facoltà del Comune risolvere il contratto per rilevanti ed accertati motivi di pubblico interesse, con preavviso di 90 (novanta) giorni e senza che l'Affidatario possa vantare alcun risarcimento.

A parziale deroga degli articoli precedenti la disdetta non potrà aver luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore.

La risoluzione anticipata rispetto alla durata del contratto sopra indicata, comporterà il ricalcolo proporzionale del corrispettivo fissato ed eventuali regolazioni di quanto erogato.

## **ART. 11 ó OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, ed in particolare ha prodotto dichiarazione, agli atti dell'Ufficio Segreteria, in cui indica il conto corrente dedicato, che si impegna ad utilizzare, anche in via non esclusiva, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto corrente mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata:

## **ART. 12 - INFORMATIVA D. LGS. 196/2003**

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è il Comune di Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica dal Settore Servizi Generali e Servizi alla Persona del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione della presente procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena esclusione dalla stessa.





Per ogni controversia, è competente il Foro di Grosseto.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque la Ditta dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

#### **ART. 14 6 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

- Il presente contratto potrà essere registrato in caso d'uso a cura dell'Amministrazione Comunale.

Il presente contratto viene letto ed approvato dalle parti e dalle medesime sottoscritto come appresso.

---

(Dott.ssa Giorgia Giannini)

---

(Stefano D'Errico)